

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30 marzo 2022)

Parte I - “Le informazioni chiave per l’aderente”

Laborfonds è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda “I destinatari e i contributi” (in vigore dal 30 marzo 2022)

Fonte istitutiva: il “Fondo Pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige” in forma abbreviata “Fondo Pensione Laborfonds” di seguito denominato “Fondo”, è stato costituito in attuazione degli accordi istitutivi stipulati nelle date 19 gennaio 1998 e 20 novembre 1998 tra l’Associazione albergatori della Provincia di Trento, l’Unione Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Bolzano, l’Unione albergatori e pubblici esercenti della Provincia di Bolzano, l’Unione commercio, Turismo e attività di Servizio della Provincia di Trento, l’Associazione degli Industriali della Provincia di Bolzano, il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia Autonoma di Bolzano, l’Associazione Esercenti Trasporti a Fune della Provincia Autonoma di Bolzano, l’Associazione Industriali della Provincia di Trento, la Sezione Autonoma dell’Edilizia dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Trento, l’Associazione Provinciale dell’artigianato della Provincia di Bolzano, l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, l’Unione provinciale degli Artigiani e delle piccole imprese di Bolzano, il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige, il Consiglio Provinciale di Bolzano, il Consiglio Provinciale di Trento, l’Unione contadini della Provincia di Trento, l’Associazione Confesercenti di Trento, l’Associazione Confesercenti dell’Alto Adige, la Giunta Regionale, la Federazione Trentina delle Cooperative, la Lega Provinciale Cooperative Bolzano, la Lega Trentina delle Cooperative, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento, l’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, la Federazione Cooperative Raiffeisen, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, il Consorzio dei Comuni Trentini, l’UPIPA di Trento, la Federazione Provinciale Scuole materne e gli Enti di formazione professionale del Trentino per i datori di lavoro e CGIL/AGB di Bolzano con le seguenti categorie FIOM, FILTEA, FILCEA, FILLEA, S.L.C., FLAI, FILCAMS, FILT, FISAC, FNLE, S.N.S., F.P., CGIL di Trento con le seguenti categorie, FIOM, FILTEA, FILLEA, S.L.C., FLAI, FILCAMS, FILT, FISAC, FNLE, S.N.S., F.P., CISL/SGB di Bolzano con le seguenti categorie, FISASCAT, CISL Scuola, FILCA, FIT, FIM, FIST, FAI, FLERICA, FILTA, FPI, SLP, FISTEL, FLAEI, FIBA, CISL di Trento con le seguenti categorie, FLERICA, FIM, FILTA, FILCA, SLP, FISTEL, FISBA, FAT, FISASCAT, FIT, FLAEI, CISL-Scuola, FIST, FPI, UIL/SGK di Bolzano con le seguenti categorie, UILCER, FENEAL, UILM, UILSP, UIB, UILPOST, UILTE, UILTUCS, EE.LL., SANITA’, SCUOLA, UILSTAT, UIL di Trento con le seguenti categorie, UILCER, UILM, UILTA, FENEAL, UILPOST, UILSIC, UILA, UILTUCS, TRASPORTI, UIL C.A., UILSP, SCUOLA, ENTI LOCALI, SANITA’, STATALI, Sindacato Autonomo della Provincia di Bolzano ASGB con le seguenti categorie bacini montani, costruzione e legnami, metallurgici-chimici-mineraria, elettricità, agricoltura, commercio-trasporti, banche, alimentari, albergatori-pubblici esercenti, funzione pubblica provincia, funzione pubblica comune e scuola, sanità, pensioni, media, tessile-abbigliamento, per i lavoratori (di seguito denominate “fonti istitutive”). Le “fonti istitutive” vengono tempo per tempo integrate dalle ulteriori condizioni contrattuali definite, da ciascuna categoria, nell’ambito degli accordi stipulati dalle competenti parti sottoscrittrici delle fonti istitutive medesime (di seguito denominati “accordi integrativi”).

Destinatari: possono aderire al Fondo, anche per effetto di conferimento del solo TFR, quand’anche eventualmente in modo tacito:

a) i lavoratori che prestano la loro attività nel territorio del Trentino-Alto Adige, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all’art. 1 dello Statuto le cui tipologie di rapporto di lavoro, comprese nell’area dei destinatari, sono definite dai singoli contratti di settore nazionali, territoriali o aziendali;

b) i lavoratori che prestano la loro attività fuori dal territorio del Trentino-Alto Adige, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all’art. 1 dello Statuto purché operanti prevalentemente nel suddetto territorio. Le tipologie di rapporto di lavoro comprese nell’area dei destinatari sono definite dai singoli contratti di settore nazionale, territoriali o aziendali;

c) i lavoratori che prestano la loro attività nel territorio del Trentino-Alto Adige, dipendenti dai soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive o da enti o società da essi promossi o costituiti, previa stipula dell’accordo o regolamento che li riguarda;

d) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attività fuori dal territorio regionale, secondo le modalità previste nei rispettivi contratti e, se e come previsto dalla relativa normativa statale, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, a norma dall’art. 1bis del D.P.d.R. 6 gennaio 1978, n. 58 e ss.mm.ii..

Il Fondo può essere destinatario di contributi di cui alla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e ss.mm.ii, ossia di contributi introdotti direttamente da fonti contrattuali a livello territoriale o aziendale (c.d. “contributi contrattuali”) in applicazione all’articolo 1, comma 171, primo periodo della predetta norma per i lavoratori già aderenti a Laborfonds. Ovvero in applicazione all’articolo 1, comma 171, secondo periodo, per i lavoratori che siano chiamati ad effettuare una scelta rispetto al fondo pensione negoziale al quale destinare il contributo introdotto dalla normativa o (direttamente) dalla contrattazione di secondo e terzo livello purché scelgano espressamente di destinare il contributo contrattuale a Laborfonds (con

conseguente attivazione di una posizione individuale presso quest'ultimo); oppure, pur non effettuando una scelta e non essendo aderenti ad alcun fondo pensione negoziale, Laborfonds sia per tali lavoratori il fondo pensione di riferimento ai sensi dell'art. 8, comma 7 lett. b) del D.Lgs. 252/2005 (applicando i criteri previsti per la destinazione del TFR tacito).

Inoltre il Fondo può essere destinatario di contributi derivanti da specifiche disposizioni normative.

Sono altresì associabili al Fondo i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari, per i quali si chiede l'attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo. Sono inoltre associati al Fondo i datori di lavoro alle cui dipendenze operano i lavoratori associati.

Contribuzione: la misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro, la decorrenza e la periodicità della contribuzione, compresa quella aggiuntiva a quella ordinaria, sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, secondo quanto riportato nelle seguenti tabelle. Generalmente, la contribuzione è versata con periodicità trimestrale al Fondo (nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio) e decorre dal mese successivo alla data di adesione, salvo diversa disposizione contrattuale. Ogni aderente ha inoltre la facoltà di versare direttamente al Fondo contribuzione volontaria aggiuntiva rispetto alle percentuali di contribuzione minime fissate nel relativo contratto collettivo/accordo di lavoro. In tal caso, e nel caso di adesione di familiari fiscalmente a carico, i versamenti vengono effettuati a mezzo bonifico bancario ed è possibile fissarne liberamente la misura e la periodicità.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il finanziamento di Laborfonds, per gli iscritti del settore privato, può essere attuato mediante: il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

È possibile destinare al Fondo il TFR maturando in misura integrale e in misura parziale se previsto dalle fonti istitutive. Resta consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo e di fissare la contribuzione a suo carico anche in misura percentuale maggiore rispetto a quella minima indicata dai singoli accordi collettivi.

Fermo quanto sopra, per i c.d. "vecchi iscritti" (ovverosia un lavoratore con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993) è possibile versare il TFR in misura totale o parziale secondo quanto previsto dagli accordi o contratti collettivi¹; a coloro che abbiano destinato alla previdenza complementare l'intero importo del TFR è consentito rivedere tale scelta, così potendo optare per una diversa percentuale di versamento del TFR maturando nella misura definita dai suddetti accordi.

È importante sapere che l'adesione a Laborfonds dà diritto al versamento sulla propria posizione individuale di un **contributo da parte del datore di lavoro**, che spetta unicamente nel caso in cui si versi a Laborfonds almeno il contributo minimo a proprio carico.

Pertanto, l'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando, nonché l'adesione al Fondo realizzata per effetto del solo versamento dei contributi contrattuali di cui all'art. 1, comma 171 secondo periodo, della L. n. 205/2017, non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Al momento dell'adesione, l'aderente potrà inoltre decidere di fissare la contribuzione a suo carico, calcolata sulla base imponibile determinata dai singoli contratti/accordi collettivi, anche in misura percentuale maggiore rispetto a quella minima da questi indicata. Successivamente, l'aderente potrà richiedere al proprio datore di lavoro la variazione, in aumento o in diminuzione, della contribuzione scelta, eventualmente utilizzando il modulo "Richiesta variazione contributiva" reperibile sul sito internet di Laborfonds. Si suggerisce di verificare con il datore di lavoro l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo).

Per quanto concerne i **contributi di cui alla L. n. 205/2017**, si specifica che con tale accezione si intendono quei contributi, di parte datoriale (e non già ai contributi del lavoratore la cui destinazione è dallo stesso definita) che spettano, in virtù dell'applicazione di contratti collettivi o di norme di legge, direttamente ai lavoratori dagli stessi interessati (quali, ad esempio, i cc.dd. "contributi contrattuali") in aggiunta agli "ordinari" flussi contributivi (per "ordinari" si intende il contributo datoriale o il contributo del lavoratore o il TFR).

Tale flusso contributivo può essere ricondotto a due macro-casistiche, ovvero alla categoria del c.d. "contributo contrattuale" ed a quella del c.d. "contributo aggiuntivo". Più nel dettaglio, detti contributi vengono versati a Laborfonds:

- + in applicazione dell'articolo 1, comma 171, **primo periodo** della L. n. 205/2017, per i lavoratori già aderenti a Laborfonds sia in virtù del versamento dei soli contributi ordinari (anche senza TFR, nei casi in cui ciò sia previsto dalla contrattazione), sia in forma "tacita" con il versamento del solo TFR; in tal caso, tali contributi si aggiungono (c.d. "**contributi aggiuntivi**") alle ordinarie voci contributive (così andandosi a consolidare all'interno della stessa posizione individuale ivi aperta);
- + in applicazione dell'articolo 1, comma 171, **secondo periodo**, della L. n. 205/2017, per i lavoratori che siano chiamati ad effettuare una scelta rispetto al fondo pensione negoziale al quale destinare il contributo introdotto dalla normativa o (direttamente) dalla contrattazione di secondo e terzo livello (c.d. "**contributi contrattuali**") e:
 - a. scelgano espressamente di destinare il contributo contrattuale a Laborfonds (con conseguente attivazione di

¹ Qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari, tale lavoratore potrà contribuire con una quota di TFR non inferiore al 50% dello stesso e con la possibilità di incrementi successivi.

- una posizione individuale presso quest'ultimo);
- b. pur non effettuando una scelta, abbiano già una posizione individuale in essere presso Laborfonds;
 - c. pur non effettuando una scelta e non essendo aderenti ad alcun fondo pensione negoziale², Laborfonds sia per tali lavoratori il fondo pensione di riferimento ai sensi dell'art. 8, comma 7 lett. b) del D.Lgs. 252/2005 (quindi, applicando i criteri previsti per la destinazione del TFR tacito).

I "contributi contrattuali" previsti da fonti contrattuali di primo livello (ad esempio, il CCNL) affluiranno alla forma individuata dalla contrattazione collettiva finché i destinatari degli stessi non attivino un'eventuale adesione a Laborfonds. Per effetto di questa adesione, il fondo nazionale dovrà operare una **riunificazione della posizione individuale** in essere presso di sé verso il Fondo Pensione Laborfonds, in applicazione dell'articolo 1, comma 172, della L. n. 205/2017.

In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento al Fondo del TFR maturando dei contributi aggiuntivi alla contribuzione ordinaria di cui all'articolo 1, comma 171 della L. n. 205/2017, salva diversa indicazione della contrattazione collettiva o della normativa che ha introdotto questi ultimi. È possibile comunque riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

Per gli iscritti del settore pubblico l'adesione comporta obbligatoriamente il versamento della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro stabilita dal contratto collettivo. Al momento dell'adesione, è consentito al lavoratore di fissare la contribuzione a suo carico anche in misura percentuale maggiore rispetto a quella minima indicata dai singoli accordi collettivi. Successivamente potrà richiedere al proprio datore di lavoro la variazione, in aumento o in diminuzione, della contribuzione scelta, eventualmente utilizzando il modulo "Richiesta variazione contributiva" reperibile sul sito internet del Fondo.

I contratti collettivi possono stabilire che le quote di TFR destinate alla previdenza complementare non siano interamente versate al Fondo, ma vengano accantonate figurativamente presso l'INPS - Gestione ex INPDAP che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle, secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato, individuati con Decreto MEF 23 dicembre 2005. Il trasferimento di queste somme al Fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità di iscrizione all'INPS - Gestione ex INPDAP; quando si verifica tale circostanza, l'INPS - Gestione ex INPDAP provvede al conferimento al Fondo del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.

Con riferimento alla contribuzione delle posizioni dei familiari fiscalmente a carico degli aderenti, è possibile fissare liberamente la misura della stessa. È importante sapere che i contributi versati a Laborfonds sulla posizione del soggetto fiscalmente a carico sono deducibili dal reddito di quest'ultimo e, per la parte eccedente, dall'aderente al quale risulti a carico.



Nelle seguenti tabelle, si sintetizzano le informazioni relative alla contribuzione contenute nei contratti collettivi/accordi di lavoro aggiornati al momento del deposito annuale della Nota informativa. Pertanto, gli aggiornamenti contrattuali intervenuti successivamente saranno pubblicati nel sito web di Laborfonds, www.laborfonds.it (nella Sezione "Documentazione – Contratti/accordi collettivi"). In ogni caso, è necessario far riferimento ai contratti/accordi che rimangono il supporto da tenere a riferimento per quanto attiene alla contribuzione da applicare.



*Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di Laborfonds nella **SCHEDA "Le informazioni sui soggetti coinvolti"** (Parte II "Le informazioni integrative")*

² È il caso di coloro che non aderiscano alla previdenza complementare oppure siano iscritti a fondi pensione aperti o PIP.